OTTOBRE-DICEMBRE 2021 / Anno 26, N. 4/2021

GIORNALE PROFESSIONALE E SCIENTIFICO / OCCUPATIONAL PHYSICIAN SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL JOURNAL

medico competente JOURNAL

Associazione Nazionale
MEDICI DIAZIENDA E COMPETENTI

in questo numero

- Campagna Associativa ANMA 2022.
- Chi non si ferma si ritrova.
- La collaborazione del medico competente alla valutazione dei rischi: analisi della giurisprudenza.
- Piano Formativo ANMA 2022.
- Formazione: Obbligo formativo individuale: le novità.
- Notizie sui controlli e sanzioni per Formazione ECM.
- Novità per gli Over 70.
- Equo compenso in medicina?
- Covid19: raccolta di contributi.

campagna associativa ANMA 2022

#anmainsieme

CLICCA QUI - Campagna Associativa ANMA 2022

SOMMARIO
4/2021

3 **Campagna Associativa 2022**

4 **Editoriale**
- di Franco Massironi

5 **In primo piano**
- Chi non si ferma si ritrova

6 **Contributi**
- La collaborazione del medico competente alla valutazione dei rischi: analisi della giurisprudenza

10 **Piano Formativo 2022**

11 **ANMA Formazione**
- Novità per i medici over 70
- Obbligo formativo individuale: la Novità

13 **Attualità**
- Notizie su controlli e sanzioni per Formazione ECM

14 **Professione**
- Equo compenso in medicina?

15 **Covid-19**
- I contributi di CIIP

17 **Da leggere in poltrona**
- L'avventura del Presepe
  di D. Bontadi

editoriale

Carissimi lettori,
eccoci all'ultimo numero del 2021, un anno ancora irto di difficoltà e di fatiche per l'epidemia in corso ma direi che possiamo guardare con orgoglio al lavoro fatto.

Per me è stato il primo anno di esperienza come responsabile di redazione: nonostante le diverse difficoltà, in particolare l'impossibilità di incontrarci in presenza, il comitato di redazione è riuscito a mantenere gli impegni previsti fornendo ai nostri affezionati lettori i resoconti dell'attività dell'associazione, dell'offerta formativa ECM e gli aggiornamenti necessari per gestire l'emergenza.

Anche per il 2022, già da gennaio (mese di ripresa, buoni propositi, nuovi progetti e rinnovati entusiasmi), il mio compito sarà quello di collaborare con tutti i redattori e le sezioni regionali per rendere il nostro giornale sempre più interessante e punto di riferimento per la nostra professione.

Oltre al dovere generico di informazione sugli eventi ECM, quest'anno il comitato di redazione ha pensato di affrontare il tema attuale della collaborazione del medico competente con il Datore di Lavoro nella valutazione del rischio, in quanto il Medico Competente, come sottolineato nell'esaustivo articolo dall'avvocato Giovanni Scudier, è collaboratore necessario ed è collaboratore propositivo del Datore di Lavoro.

Si è pensato quindi di individuare alcuni temi, che saranno da sviluppare nel corso dell'anno, da cui far scaturire proposte e ricadute pratiche sull'argomento trattato.

Ovviamente sono tutte proposte scaturite dagli incontri con il gruppo di redazione e ancora da strutturare e quindi buon lavoro a tutti noi!

Franco Massironi
Medico Competente,
Responsabile del Comitato di Redazione

P.A. Patanè, medico competente, Presidente ANMA

Chi non si ferma si ritrova

I bilanci di fine anno e le prospettive di quello a venire sono un esercizio tanto richiesto quanto difficile, specialmente dopo questo periodo ancora gravido di incertezza Covid dipendente.

Proviamo allora a ribaltare lo schema e parliamo delle attese e delle esperienze del Medico Competente così come le abbiamo intercettate nella miriade di incontri, telefonate e scambi di opinioni; una rete di rapporti di cui Anma è stata la piazza poco virtuale e molto professionale.

Siamo cambiati, per amore o per forza, ed è cambiata l'immagine del Medico Competente nelle Aziende. Non ripeteremo tutti i capitoli che sottolineano questo cambio di passo, che Anma ha accompagnato con un lavoro puntuale (vademecum e linee operative) ed una formazione, sebbene a distanza, molto partecipata. Ma è esperienza condivisa e positiva l'aver accettato la sfida che il Covid ha posto al Medico Competente, sotto forma di richieste delle Aziende: continue, alcune volte assillanti, spesso confuse. Sempre con la caratteristica di evidenziare il Medico Competente come figura centrale nella prevenzione e tutela della salute dei lavoratori.

Informazione, formazione, consulenza sulle misure igieniche, contact tracing, tutela dei fragili, promozione delle vaccinazioni e una generale disponibilità a valutare ogni tipo di criticità hanno strutturato, senza forzature, la centralità del Medico Competente come non mai 'inserito nel contesto aziendale'.

È quindi naturale che, pur tendendo ad un ritorno ai temi di tutela dei lavoratori dai rischi lavorativi, si avverta l'esigenza di rimanere riferimenti significativi dei nostri interlocutori, ex legis e di sistema. La riflessione che in molti ambienti di Medicina del Lavoro si è avviata, è dentro questa cornice.

Anche Anma sta lavorando su questo, con una preoccupazione metodologica preliminare: che questo processo si sviluppi attraverso approfondimenti con chi ha esperienze e suggerimenti da dare, rifuggendo autoreferenzialità. Chiamando a confronto coloro che saranno 'il medico competente del futuro', specializzandi e giovani specialisti. Già, i giovani. Sono stati una bella scoperta di questi ultimi mesi; incontrandoli nei corsi e nelle chat abbiamo intercettato la voglia di coinvolgersi e di imparare.

Per questo, il programma formativo di Anma per il 2022 *(link a fondo pagina)*, in presenza e a distanza, avrà una attenzione particolare a questa esigenza, nei corsi Regionali e in qualche iniziativa a loro dedicata. Il Congresso Nazionale di Anma di inizio giugno sarà poi un appuntamento importante per tutti.

Sono molte le Sezioni che hanno rinnovato i segretari e alcune Regioni hanno fondato una rappresentanza: grazie Friuli, Abruzzo, Sicilia! Il Direttivo si è rinnovato (permettete un caro ricordo del consigliere e amico Andrea Bigotti che ci ha prematuramente lasciati). Gruppi di lavoro si sono insediati e c'è una cordiale partecipazione con altre realtà (CIIP in primis).

Ringrazio sentitamente tutti coloro che hanno sostenuto questo mio primo anno di Presidenza. Grazie!

A gennaio ripartiamo con la Campagna Associativa Anma #ancorainsieme *(link a fondo pagina)*. L'invito a rinnovare o iscriversi per la prima volta è di cuore, senza retorica, abbiamo bisogno di voi tutti per camminare. L'augurio, mio e del Direttivo, è di ritrovarci ancora nel 2022 in compagnia cordiale ed operosa.

Ripartiamo sì, ma non ci siamo mai fermati.

CLICCA QUI - Piano Formativo 2022

CLICCA QUI - Campagna Associativa 2022

Contributi

G. Scudier, Avvocato, Studio Legale C&S Casella e Scudier Padova

La collaborazione del medico competente alla valutazione dei rischi: analisi della giurisprudenza

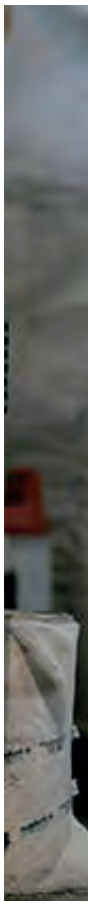

Prefazione di P.A. Patanè, Presidente ANMA

L'avv. ***Giovanni Scudier*** *fa parte del* ***Comitato Scientifico*** *di Anma dal 2021; una collaborazione apprezzata per la sua indiscussa preparazione unita ad una sua sensibilità per i temi di Medicina del Lavoro che si traduce innanzitutto in una attenzione verso le problematiche del Medico Competente.*
L'estratto che segue del suo intervento al Webinar sul rischio chimico del 26 novembre 2021 (Valutazione e gestione del rischio chimico: aspetti di interesse per il Medico Competente) è una riflessione su un tema spinoso per noi Medici Competenti: la collaborazione alla Valutazione di Rischio.
Di solito le sentenze vengono recitate come spauracchio e come 'memento', lasciando nello scoramento gli uditori e senza però lasciare frutto in termini di metodo.
Al contrario l'Avv. Scudier nella sua impostazione ha usato le ***sentenze*** *come traccia per delineare la forma e il contenuto di questa attività suggerendo al Medico Competente la chiave di interpretazione della parola collaborare e indicando non modalità astratte ma appunto un metodo: "una effettiva integrazione del Medico Competente nel contesto aziendale".*
Per questo ritengo utile evidenziare questo articolo, nell'ottica del prossimo percorso formativo di ANMA per il 2022 e come strumento di lavoro per le Sezioni Regionali che saranno chiamate a riflettere sul Medico Competente. Il Medico Competente del futuro comincia sempre da oggi.

Il ruolo del medico competente nella valutazione del rischio è definito nel D.Lgs. 81/08 dall'art. 25 c. 1 lett. a, che sancisce l'obbligo di "collaborare" con il datore di lavoro, e dell'art. 58 c. 1 lett. c che sanziona con arresto o ammenda la violazione della lettera a) dell'art. 25 "limitatamente alla valutazione dei rischi" (e non invece per gli altri ambiti in cui il medico competente è chiamato a collaborare: Cass. Pen., sez. III, n. 38402/18 osserva che ponendo l'attenzione alla valutazione il legislatore sembra aver "riconosciuto l'importanza del ruolo").
Collaborare alla valutazione dei rischi non significa effettuare la valutazione dei rischi: questa è attribuita dall'art. 29 al datore di lavoro (lo rimarca ancora Cass. Pen. n. 38402/18), che vi provvede "in collaborazione con il medico competente" (art. 28).
La giurisprudenza penale sottolinea che al medico competente non è richiesto l'adempimento di un obbligo altrui, cioè il medico competente non viene sanzionato perché il datore di lavoro non esegue la valutazione dei rischi: il medico competente risponde per la violazione di un obbligo proprio, che è l'obbligo di collaborare.

"Collaborare

Collaborare è la parola chiave.
Il medico competente è, dunque, un collaboratore del datore di lavoro.

"Collaboratore necessario

E' un collaboratore **necessario**: *"è evidente […] che il datore di lavoro deve essere necessariamente coadiuvato da soggetti quali, appunto, il "medico competente", portatori di specifiche conoscenze professionali tali da consentire un corretto espletamento dell'obbligo mediante l'apporto di qualificate cognizioni tecniche"* (Cass. Pen. n. 38402/18; Cass. Pen., sez. III, n. 1856/2013).
Il datore di lavoro deve dunque avvalersi del medico competente, stante la natura tecnica delle cognizioni necessarie; a tali fini e per assicurare l'espletamento di tali compiti occorre *"una effettiva integrazione nel contesto aziendale"*. E' ben noto che questa integrazione rappresenta uno dei punti di maggiore criticità del rapporto tra datore di lavoro e medico competente in punto di valutazione dei rischi, e questa criticità investe la condotta tanto dell'uno che dell'altro.
Ma è altrettanto certo, guardando dalla prospettiva del medico competente, che questa integrazione, così come la conoscenza del contesto aziendale e delle sue caratteristiche, non possono essere conseguenza di un ruolo *"meramente passivo"* del medico competente che attenda le sollecitazioni/informazioni del datore di lavoro. Il medico competente non può accontentarsi di questo.
L'obbligo di collaborazione *"non presuppone necessariamente una sollecitazione da parte del datore di lavoro, ma comprende anche un'attività propositiva e di informazione"* (ancora Cass. Pen. 38402/18): il medico competente assume elementi di valutazione anche dalle informazioni *"che può e deve di-*

rettamente acquisire di sua iniziativa, ad esempio in occasione delle visite agli ambienti di lavoro di cui all'art. 25, lettera I) o perché fornitegli direttamente dai lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria o da altri soggetti" (*ibidem*).

> "
> Il medico competente dunque è collaboratore necessario, ed è collaboratore propositivo.

L'attività propositiva ed informativa è richiamata anche da Cass. Pen., sez. IV, 21521/2021 che conferma una sentenza di condanna sottolineando l'incidenza dell'omessa collaborazione rispetto all'evento: *"una eventuale segnalazione effettuata dal medico competente, corredata di specifiche indicazioni e valutazioni circa la pericolosità dell'utilizzo dei dispositivi privi di protezione e la necessità di una loro sostituzione, avrebbe avuto quale seguito la concreta esecuzione delle misure e l'approvvigionamento di quelle attrezzature"*.
Ulteriore annotazione su questa sentenza: la tesi difensiva della presentazione di una richiesta del medico competente al datore di lavoro di acquisizione dei dispositivi di sicurezza necessari (il medico competente aveva sostenuto di aver segnalato al datore di lavoro in riunione periodica ex art. 35) *"avrebbe dovuto essere proposta in sede di merito"*. Ovvero, la esistenza o meno di una segnalazione non può essere oggetto del giudizio in Cassazione per ragioni processuali (trattasi di giudizio di legittimità e non di merito), ma la Corte non esclude affatto a priori la rilevanza di una segnalazione.
Si delinea così il contenuto della collaborazione, sotto forma di azioni del Medico Competente:

> "
> ricevere informazioni; chiedere informazioni; assumere d'iniziativa informazioni; ma poi ancora: elaborare le informazioni, segnalare al datore di lavoro, fornire indicazioni e valutazioni.

Secondo Cass. Pen. n. 1856/2013, adempiuti gli obblighi di *"esauriente sottoposizione dei rilievi e delle proposte in materia di valutazione dei rischi che coinvolgono le sue competenze in materia sanitaria"*, la collaborazione è compiuta; *"l'eventuale inerzia del datore di lavoro resterebbe imputata a sua esclusiva responsabilità a mente dell'art. 55 comma 1 lettera a) d.lgs. n. 81/20018"*. Ed infatti l'art. 55 sanziona l'omessa valutazione dei rischi del datore di lavoro.
Si va dunque definendo il rapporto che lega il medico competente al datore di lavoro, e il significato della "collaborazione" rispetto alla "valutazione"; con essi viene definito il contenuto dell'obbligo di collaborazione, comprese le modalità anche pratiche e quotidiane

in cui la condotta del medico competente si deve concretizzare.
Va sottolineata l'importanza di curare anche le modalità "pratiche" con cui si agisce, perché l'adempimento dell'attività propositiva e di informazione che il medico deve svolgere *"può essere opportunamente documentato o comunque accertato dal Giudice del merito caso per caso"* (Cass. Pen. 38402/2018): l'adempimento dell'obbligo di collaborazione, dunque, è anche una questione di prova.
Ad oggi è questo l'ambito nel quale la giurisprudenza è stata chiamata a pronunciarsi. Rimane meno esplorato in giurisprudenza l'ulteriore profilo del medico competente come collaboratore **qualificato**: il medico competente è collaboratore necessario perché è portatore *"di specifiche conoscenze professionali tali da consentire un corretto espletamento dell'obbligo mediante l'apporto di qualificate cognizioni tecniche"*; l'attività propositiva deve essere svolta dal medico competente *"con riferimento al proprio ambito professionale"* (Cass. Pen. n. 38042/18).
Questa qualificazione, necessaria ed esclusiva, del medico competente da un lato suggerisce riflessioni sulla differenza di ruolo rispetto, ad esempio, al RSPP (ancora Cass. Pen. 21521/21: *"il medico competente è titolare di una propria sfera di competenza: si tratta di un garante a titolo originario"*); dall'altro lato avrà probabilmente una sua rilevanza se e quando la giurisprudenza sarà chiamata a occuparsi (non della esistenza o meno di una collaborazione ma) degli effettivi contenuti di una valutazione del rischio, magari rispetto al verificarsi di un evento.
Si tratterebbe, a quel punto, di entrare nel merito delle valutazioni compiute dal medico competente; di sindacare la tecnicalità delle sue scelte.
Quali informazioni ha assunto? Perché quelle e non altre? Come le ha assunte? Come ha utilizzato le informazioni? Secondo quali criteri?
E ancora, la discussione dovrebbe vertere sui sistemi di raccolta dei dati, sulle misurazioni; negli ambiti in cui, come è per il rischio chimico, entra in gioco l'utilizzo di algoritmi, anche la sicurezza e igiene del lavoro dovrà fare i conti con le criticità di questi (ed altri) strumenti nuovi, per certi versi dirompenti, non necessariamente né automaticamente migliorativi.
Quando si arriva ad occuparsi di questo, significa che la collaborazione tra datore di lavoro e medico competente è avvenuta; quando il medico competente è davvero integrato nel contesto aziendale, solo allora il requisito del medico competente come collaboratore "qualificato" può davvero esprimere il suo pieno potenziale a beneficio dei lavoratori, dei datori di lavoro e, non ultimo, dello stesso medico competente.

piano formativo ANMA 2022

CLICCA QUI - Piano Formativo ANMA 2022

G. Briatico Vangosa, ANMA Formazione
B. Mesiano, Segreteria ANMA

Novità per i medici over 70

Per tutti gli **over 70** la *delibera della Commissione Nazionale per la Formazione Continua del 14/12/2021 (link a fondo pagina)* ha statuito che **scatterà in automatico l'esenzione dovuta all'età**, considerando di fatto i Professionisti in quiescenza.
Dovrà essere cura del singolo Operatore che continui la propria attività professionale segnalare al Co.Ge.A.P.S. la rinuncia alla esenzione.
Per i Medici Competenti che svolgano solo attività saltuarie (*contenute entro il limite di reddito di 5.000€/anno) (link a fondo pagina*) e quindi che possono godere della prevista esenzione, **ANMA ha già presentato un quesito al Ministero della Salute** per avere una risposta certa su quale prevalga: l'obbligo formativo ex D.Lgs. 81/2008 come requisito per poter esercitare la Professione oppure l'esenzione stessa. Non appena perverranno le delucidazioni richieste provvederemo a darne informazioni sul sito ANMA.

CLICCA QUI - Scarica la delibera "spostamento crediti"

CLICCA QUI - Scarica la delibera "quiescenza"

G. Briatico Vangosa, ANMA Formazione
B. Mesiano, Segreteria ANMA

Obbligo formativo individuale: la Novità

In questi giorni si sente parlare molto di formazione ECM, e come spesso capita diventa necessario fare chiarezza. Di seguito brevemente ricapitoliamo le ultime notizie in proposito: quanto ai controlli *a partire dal gennaio prossimo tutti i Professionisti sanitari potranno essere soggetti alla verifica* - da parte degli Ordini di appartenenza - della situazione di credito o debito formativo, e nell'ipotesi di mancato soddisfacimento dell'obbligo seguiranno le previste sanzioni. Come noto, il Medico Competente resta soggetto a particolarissimi obblighi ed alla altrettanto forte "sanzione" di non poter esercitare la propria attività professionale se non ha rispettato per il triennio precedente (attualmente 2017-2019) l'obbligo formativo individuale.
La **novità**, datata 14 dicembre u.s., **è lo slittamento a giugno 2022 del termine per "ricomporre"** - e colmare quindi il gap individuale e di conseguenza ricevere l'ok da parte dell'Ordine - la propria posizione con eventi formativi che si siano **conclusi** comunque entro il **31/12/2021**. La specifica è dovuta al fatto che gli eventi in chiusura a fine anno avranno tempi tecnici che impatteranno almeno sul primo trimestre 2022.
Inoltre, con l'intento di favorire i Professionisti sanitari, la Commissione ha stabilito che per i Professionisti che non abbiano trasferito Crediti dall'attuale triennio ai precedenti *"per il recupero del debito formativo relativo al triennio 2014-2016 […] il* ***Co.Ge.A.P.S. procede d'ufficio*** *a trasferire i crediti utili al raggiungimento della certificabilità nel triennio 2014-2016,* ***esclusivamente nel caso in cui per il triennio 2017-2019 i professionisti interessati abbiano conseguito crediti in eccedenza*** *[…]".*

(ndr: le sottolineature sono nostre)

Notizie su controlli e sanzioni per Formazione ECM

ANMA e i suoi Associati sanno bene che i MC sono fra i pochi Professionisti che necessariamente, ai sensi del terzo comma dell'articolo 38 del D.Lgs. 81/08, devono corrispondere all'obbligo ECM per poter esercitare l'attività professionale. Di conseguenza il rispetto della normativa sulla Formazione Continua in Medicina è pressoché garantita.
Alla luce di alcune notizie sul tema, facciamo chiarezza sullo "stato dell'arte" dei crediti ECM.
Come noto ogni Operatore Sanitario ha obbligo triennale di acquisire 150 Crediti, ridotti (eventualmente) da corretto assolvimento dell'obbligo nel triennio precedente e/o da esoneri e/o da esenzioni.
L'ultimo triennio (2017-2019) si è concluso il 31/12/2019, il giorno seguente si è aperto l'attuale triennio 2020-2022; il termine tassativo per regolarizzare l'assolvimento del debito formativo di tutti i passati trienni è fissato al 31/12/2021;
all'interno del cassetto Co.Ge.A.P.S. si potrà controllare la propria posizione individuale e SE NECESSARIO procedere in autonomia allo spostamento dei Crediti ai trienni non in regola;
da gennaio 2022 scatteranno controlli a campione sulle posizioni individuali e per le ipotesi di irregolarità seguiranno le dovute sanzioni da parte degli Ordini.
Tornando alla nostra Disciplina, i MC che avessero regolarizzato in questi mesi la posizione debitoria dello scorso triennio possono e devono inviare **l'autocertificazione** *(link a fondo pagina)* entro il 31/01/2022 al Ministero della Salute.

CLICCA QUI - Scarica il modello per l'autocertificazione

Equo compenso in medicina?

Il 30 novembre u.s. il Presidente FNOMCeO – dott. Filippo Anelli – è stato audito in Senato in relazione all'aggiornamento della norma sull'equo compenso.

Come recita il dossier del Senato *"la proposta amplia l'ambito applicativo della disciplina sull'equo compenso delineando, in relazione alla realtà produttiva italiana, le caratteristiche che deve avere l'impresa per poter essere considerata, rispetto al professionista, un contraente 'forte' "*. Inoltre la proposta normativa specifica che *"le norme sull'equo compenso si applicano ad ogni tipo di accordo preparatorio o definitivo, purché vincolante per il professionista, le cui clausole siano utilizzate dalle predette imprese; al riguardo si anticipa che l'articolo 5, comma 1, della proposta specifica che tali accordi si presumono unilateralmente predisposti dalle imprese, salvo prova contraria. Infine l'articolo 2 (comma 3) estende l'applicazione della disciplina dell'equo compenso alle prestazioni rese dal professionista nei confronti della pubblica amministrazione, delle società partecipate dalla p.a. e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"*.

L'obiettivo della Federazione è che il Legislatore *"possa riconsiderare il testo approvato dalla Camera dei Deputati e modificarlo, affinché si preveda una disciplina sull'equo compenso* ***applicabile realmente a tutte le professioni ordinistiche e, quindi, anche agli iscritti agli Albi dei medici chirurghi e degli odontoiatri****"*.

Per quanto di competenza il Presidente Anelli cita esplicitamente il MC *"non possiamo non tornare sulla annosa questione delle "gare al ribasso" per l'incarico di Medico Competente, situazione che solleva questioni di dignità professionale e reclama una maggiore considerazione delle prestazioni professionali rese"* indicando che *"i compensi così ribassati sono tali da inficiare il corretto svolgimento delle attività previste per il medico competente ai sensi della legislazione vigente, teso alla tutela della salute nei luoghi di lavoro, bene costituzionalmente tutelato"*, argomenti già noti ma mai portati fino in fondo. Restiamo in attesa degli sviluppi seguendo l'iter del disegno di legge.

CLICCA QUI - Comunicato stampa dal sito della Federazione

CLICCA QUI - Relazione del Presidente Anelli depositata in Senato

COVID-19
I contributi di CIIP

Nella pubblicazione "COVID-19 – I contributi di CIIP" sono stati rinominati ed inseriti i seguenti punti:

8. I test diagnostici

9. La vaccinazione anti COVID-19 e Green Pass

CLICCA QUI - Leggi la pubblicazione aggiornata

MEDICO COMPETENTE JOURNAL N. 4/2021

PERIODICO TRIMESTRALE DELL' A.N.M.A.
Associazione Nazionale Medici d'Azienda e Competenti
Sede legale: Via Melchiorre Gioia n. 82, 20125 – Milano (MI)
Sede operativa: P.zza Alessandro Manzoni n. 2 20014 – Nerviano (MI)
Tel.+39 0331 1521840 - Fax +39 0331 1521841
e-mail: segreteria@anma.it **web:** www.anma.it
facebook.com/**anmamedici**
twitter.com/**anmamedici**
youtube.com **anma - medici del lavoro e competenti**

Autorizzazione Tribunale di Milano n. 96 del 30 marzo 1995

DIRETTORE RESPONSABILE: Eugenio Andreatta
RESPONSABILE DEL COMITATO DI REDAZIONE: Franco Massironi
COMITATO DI REDAZIONE: Giuseppe Briatico Vangosa, Gino Barral, Danilo Bontadi, Umberto Candura, Azelio De Santa, Daniele Ditaranto, Pier Agostino Gioffré, Pietro Antonio Patanè, Marco Saettone
MARKETING E COMUNICAZIONE: Serena Trincanato

Associazione Nazionale MEDICI D'AZIENDA E COMPETENTI

ANMA è un marchio registrato

Federata FISM Federazione Italiana Società medico Scientifiche
Socio fondatore della Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione - CIIP

Associazione Certificata UNI EN ISO 9001:2015
certificato Certiquality n.7344

ANMA è Provider ECM Standard iscritto all'Albo Nazionale AGENAS con il numero identificativo 670

PRESIDENTE: Pietro Antonio Patanè
VICE PRESIDENTE: Alessandra Vivaldi
SEGRETARIO NAZIONALE: Pier Agostino Gioffrè
CONSIGLIERI: Danilo Bontadi, Gilberto Marcello Boschiroli, Rino Donghi, Franco Massironi, Lorenzo Palamà, Massimo Sabbatucci, Salvatore Taliercio, Viglienghi Francesco
COLLEGIO DEI PROBIVIRI: Eugenio Maria Capodicasa, Antonino Iacino, Andrea Giuliano Verga
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI: Paolo Sanchioli, Giuseppe Sozzi, Giuseppe Striuli

SEZIONI TERRITORIALI REGIONALI

Abruzzo
Segr. Alessandro Stillone

Campania
Segr. Giuseppe Iannuzzi

Emilia Romagna
Segr. Corrado Bellet
in attesa di insediamento

Lazio
Segr. Paolo Sanchioli

Liguria
Segr. Carlo Valchi

Lombardia
Segr. Maria Assunta Morfea
in attesa di insediamento

Marche
Segr. Giuseppe Olivetti

Piemonte e Val d'Aosta
Segr. Valter Brossa

Puglia e Lucania
Segr. Eric Alexander Tantimonaco

Toscana
Segr. Bellucci Luigi Pietro

Trentino Alto Adige
Segr. Azelio De Santa

Umbria
Segr. Anselmo Farabi

Veneto
Segr. Giovanna Contin

Dal 2022, la quota associativa annuale di adesione ad ANMA per i Medici Competenti è di € 120,00. Per gli Specializzandi in Medicina del Lavoro non è prevista alcuna quota e pertanto possono associarsi gratuitamente. Per tutti i Soci è richiesta, all'atto dell'iscrizione o del rinnovo tramite il portale www.anma.it, anche la registrazione o la conferma dei propri dati.
Il pagamento dell'iscrizione o del rinnovo può essere effettuato tramite:
• carta di credito (seguendo le istruzioni nel portale www.anma.it)
• bonifico bancario presso Banca Popolare di Sondrio - Sede di Milano
Codice IBAN: IT55 V056 9601 6000 0001 4539 X22

Associazione Nazionale MEDICI D'AZIENDA E COMPETENTI

Rimani in contatto con ANMA

Seguici per ricevere tutte le novità, suggerimenti e aggiornamenti!

FACEBOOK TWITTER YOUTUBE

www.anma.it

L'avventura del presepe

I preparativi per il presepio con i bambini del quartiere El Duraznal, a Santiago del Cile.

Quest'anno, per inventarci qualcosa che ci permettesse di passare un po' di tempo con i bambini e i ragazzi "randagi" del quartiere El Duraznal (dove sorge la tanto amata cappellina San José Obrero) ci siamo lanciati nell'avventura di costruire con loro il presepe. Appuntamento tutti i martedì e inizio dei lavori subito dopo la Messa delle otto. C'è chi taglia il legno, chi dipinge, chi scolpisce il polistirolo, chi disturba, chi litiga e, immancabile, chi prepara da mangiare per tutti. Poi c'è Ester, che non smette di domandare qualsiasi cosa. C'è Antonella che non sa che a Natale si festeggia la nascita di Gesù e, incredula, lo spiega a suo fratello più grande. C'è Santiago con i suoi 14 anni e i genitori tossicodipendenti; lui non è del quartiere, ma un suo amico lo ha invitato e da quel giorno tutti i martedì arriva puntuale. C'è Matías, che viene per mangiare, ma poi ti chiede come è fatto il Paradiso e come si fa a vedere Gesù.

Dopo due settimane di lavoro ci siamo accorti che con quel ritmo il presepe sarebbe stato pronto per Natale del 2023. Non c'era altra possibilità che quella di fare gli straordinari. Così, noi grandi ci siamo messi a lavorare nei ritagli di tempo. Tuttavia, a qualsiasi ora del giorno o della notte arrivava qualche bambino che diceva: "Voglio aiutare".

Come sarebbe più facile costruire senza tutti quei piccoli che rovesciano la vernice, che disegnano un mattone all'ora, che non sanno stare in silenzio… ma ci siamo detti: "Senza di loro non ha senso". Ecco, abbiamo capito un po' di più anche il senso del Natale. Dio fa così con noi: ci affida la sua opera e, pur di coinvolgerci nella sua vita, è disposto a correre il rischio di vederla ritardare, cambiare, rovinare. Allora prende l'iniziativa e si rimette a lavorare con noi, ci guida la mano che stringe il pennello, ci suggerisce nuove strade, corregge e trasforma i nostri errori, ci guarda e ci dice: "Che bello!

Associazione Nazionale
MEDICI D'AZIENDA
E COMPETENTI

www.anma.it